



Deliberazione n. **205**

Adottata dal Direttore Generale in data **10 FEB. 2014**

OGGETTO: Concessione congedo per gravi motivi familiari e personali al dipendente L.E. (Mtr.10332)

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal **11 FEB. 2014** per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE GENERALE	Dott. Antonio Garau	Coadiuvato dal
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	Dott. Attilio Murru	
DIRETTORE SANITARIO	Dott. Remigio Carlo Puddu	

Su proposta del Servizio Personale

Visto il D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 10/2006;

Premesso che la Sig.ra L.E. (Mtr. 10332), dipendente del Comparto a tempo indeterminato, con richiesta del 23/01/2013 ha chiesto di poter usufruire di un periodo di congedo per gravi motivi familiari e personali per il periodo dal 06/02/2014 al 31/01/2015;

Visto l'art.4 comma 2 della Legge 8 marzo 2000, n° 53 in base al quale " I dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari un periodo di congedo, continuato o frazionato, non superiore a due anni."

Visto il decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278 che individua i gravi motivi per cui possono essere richiesti i congedi in argomento.

Ritenuto che le motivazioni esposte dalla dipendente possano essere ricomprese nella lett.c) del citato decreto.

Accertato che il richiedente, nel corso della sua vita lavorativa non ha usufruito di periodi di congedo per lo stesso motivo .

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile della Struttura, a margine della richiesta di cui sopra;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

1. di concedere alla Sig.ra L.E. (Mtr. 10332), dipendente a tempo indeterminato, per le motivazioni esposte in premessa, un periodo di congedo per gravi motivi familiari e personali, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.53 del 8 marzo 2000 a decorrere dal giorno 06/02/2014 e fino al 31/01/2015 per un totale di undici mesi e 25 giorni.
2. Di dare atto che durante tale periodo la dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali, può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
3. Di dare atto altresì il presente periodo di congedo, senza retribuzione, concorre con il congedo retribuito previsto dall'art. 42 comma 5 del D. Lgs 151/2001 (riposi e permessi per figli con handicap gravi), al raggiungimento del limite massimo globale, spettante a ciascun lavoratore (due anni) .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Attilio Murru

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Garau

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Remigio Carlo Puddu